



# COMUNE DI MORGONGIORI

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Rinascita n. 6 - CAP 09090 (Or)

e-mail [protocollo@comune.morgongiori.or.it](mailto:protocollo@comune.morgongiori.or.it)

Prot. n. 4121

**ORDINANZA DEL SINDACO n. 12 del 09.10.2018 – FESTIVITÀ S. SOFIA 2018 – DIVIETO TEMPORANEO ASPORTO BEVANDE IN CONTENITORI IN VETRO/LATTINE NELLA DATA DEL 14, 15 e 16.10.2018**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che a Morgongiori, nelle date del 14,15 e 16 Ottobre 2018, avranno luogo i festeggiamenti in onore di Santa Sofia e che per l'occasione sono previsti oltre ai riti religiosi, anche intrattenimenti musicali vari;

**TENUTO CONTO** che i festeggiamenti si svolgeranno all'interno del centro urbano e, nella data del 15 Ottobre, in località campestre S. Sofia, la stessa richiamerà fedeli e spettatori che acquisteranno bevande varie per il consumo in strada;

**EVIDENZIATO** che il possesso così come l'abbandono dei contenitori in vetro e in lattina possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;

**ATTESO** che al consumo di tali bevande consegue l'abbandono nelle strade, nelle piazze e nei porticati di uso pubblico, di bottiglie in vetro, potenzialmente riducibili in frantumi;

**RITENUTO** pertanto necessario adottare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi di pericolo, vietando il consumo itinerante, la somministrazione e la vendita di qualsiasi bevanda, alcolica e non, in contenitori di vetro e lattine, consentendone altresì il consumo, la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica;

**RICHIAMATA** la D.G.C. n° 50 del 29.06.2018;

**RICHIAMATA** in particolare la Circolare del Ministero dell'Interno n° 555/OP/0001991/2017/a, datata 07/06/2017, avente ad oggetto le misure da adottare per la gestione delle pubbliche manifestazioni e garantire le condizioni di sicurezza delle persone;

**VISTO** l'art. 4 del D.L. 20/02/2017 n. 14 in merito alle "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", che definisce la "sicurezza urbana" come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro urbano;

**VISTI** l'art. 50 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;

**VISTO** 54 Legge 120 del 2017;

**VISTA** la Legge n. 689/81 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.M. del 05.08.2008 emanato dal ministero dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano che favorirebbero l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

## ORDINA

perché la premessa si intenda qui di seguito integralmente riportata per farne parte integrante

a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e itinerante, nonché ai titolari di attività artigianali di bevande,

per motivi di pubblica sicurezza, di decoro urbano e pubblica incolumità, in occasione del concorso di bellezza "Miss Sport Sardegna 2018", fissato per la data del 29 Luglio 2018,

## IL DIVIETO

**DALLE ORE 08:00 del 14.10.2018 ALLE ORE 07:00 del 17.10.2018**

*ORDINANZA SINDACALE n. 12/2018*

## IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

- Alla somministrazione e alla vendita per asporto su aree pubbliche di qualsiasi bevanda, anche analcoliche, in lattine e/o in contenitori in vetro, consentendone il consumo esclusivamente in bicchieri di carta o plastica. Le bevande contenute in vetro o lattine, potranno essere consumate esclusivamente all'interno dei locali compresi gli spazi esterni pertinenti agli stessi.

Nel rispetto dell'art. 8 comma 3 della Legge n. 241/1990, l'Amministrazione Comunale provvederà a darne massima comunicazione con avvisi nei pubblici esercizi e pubblicazione nel sito web.

### AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce illecito amministrativo e ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, verrà punita con una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00. In caso di recidiva al primo accertamento, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo da tre e venti giorni, secondo la valutazione dell'Autorità competente.

Gli Agenti di cui all'art 12 del C.d.S. sono incaricati dell'esecuzione e vigilanza del presente atto.

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Morgongiori ed è immediatamente esecutiva.

*Copia della Presente Ordinanza dovrà essere trasmessa:*

- alla Prefettura di Oristano;
- alla Questura di Oristano;
- alla Locale Stazione Carabinieri di Morgongiori.

*Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica o notorietà del presente provvedimento.*

MORGONGIORI, li 09.10.2018



IL SINDACO  
(Geom. Ibbà)